

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTA' -CERNUSCO SUL NAVIGLIO AMBITO DISTRETTUALE 4.

Prot. 57910_2020

Quesiti e risposte al 01.12.2020

Quesito 1) In caso di partecipazione al Lotto 2 e in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale 7.3 d), considerando quanto ribadito dal TAR Veneto, sez. III, nella sentenza 27 novembre 2019, n. 1290, la nozione di "servizi analoghi" non deve essere assimilata a quella di "servizi identici", dovendo ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte in cui il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, si chiede quali servizi sono considerati analoghi? È possibile considerare servizi di assistenza educativa scolastica?

Risposta 1) Nel disciplinare di gara i servizi analoghi sono così identificati: "*servizi rivolti ai minori e al trattamento delle fragilità familiari*". Si ritiene pertanto che il servizio di assistenza educativa scolastica risponda ad altre finalità, oltre ad essere utilizzato in ambiti e settori ben definiti.

Quesito 2) In caso di partecipazione al Lotto 2 e in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale 7.3 d), è possibile considerare come contratto di punta una pluralità di contratti derivanti da un'unica procedura, identificata da un singolo CIG e volta alla selezione di Soggetti del terzo settore disponibili, in partnership con i Comuni di un Ambito territoriale firmatari di un Accordo di Programma, alla co-progettazione di servizi/Interventi complessi, innovativi e sperimentali per la tutela dei minori dell'Ambito e nei Comuni dell'Ambito. L'offerta è stata presentata sull'importo complessivo dei servizi per i sei anni di durata della co-progettazione. L'unica procedura di selezione prevedeva però la stipula di singoli contratti tra i diversi comuni e i partner della co-progettazione.

Risposta 2) Il quesito non è chiaro

Quesito 3) In caso di partecipazione al Lotto 2 e in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale 7.3 d), per valore del contratto di punta si intende il valore indicato nel contratto oppure il valore dell'importo effettivamente fatturato relativo a quel contratto, incrementato nel periodo di esecuzione a causa di servizi extra aggiuntivi richiesti dal committente?

Risposta 3) Sono incluse le varianti

Quesito 4) E' possibile presentare offerta su più lotti partecipando in modalità diverse? Esempio: su un lotto partecipazione diretta, su un altro lotto partecipazione come mandante di ATI.

No, si veda punto 5 del disciplinare di gara: *“È vietato ai concorrenti di partecipare ai singoli lotti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa ai singoli lotti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.”*

Quesito 5) Qual è l'importo annuo posto a base di gara che deve essere soddisfatto dal contratto di punta?

Risposta 5) - L'importo che deve essere soddisfatto dal contratto di punta è il seguente:

Lotto 1: € 610.804,60

Lotto 2: € 617.034,00

Lotto 3: € 214.080,80

Quesito 6) E' possibile ricorrere all'avvalimento (art.89 del DLGS 50/2016) per soddisfare il requisito del contratto di punta?

Risposta 6) Si nei limiti di cui all'art. 7.4 del disciplinare di gara: *“Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso mentre il requisito relativo al contratto non inferiore all'importo annuo posto a base di gara del lotto partecipato deve essere soddisfatto dalla mandataria.”*

Quesito 7) In caso di eventuale partecipazione in RTI, è possibile ricorrere all'avvalimento cd. “interno” per soddisfare il requisito del contratto di punta come da sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1339?

Risposta 7) L'avvalimento infragruppo o interno è possibile ma a condizione e sino a che non si alteri la regola secondo cui la mandataria deve *“in ogni caso”* possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

f.to

Il dirigente del settore Servizi sociali

Dott.ssa Maria Giustina Raciti